

**Proposta di legge regionale**  
**Norme per la valorizzazione del ruolo della Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del**  
**conseguimento dell'Unità nazionale. Modifiche alla l.r. 21/2010.**

Sommario

Preambolo

Art. 1 – Finalità e oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale

Art. 4 – Tipologia degli interventi

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

Art. 6 – Controllo e revoca dei contributi

Art. 7 – Interventi diretti della Regione

Art. 8 – Modifiche all'art. 4 della l.r. 21/2010

Art. 9 – Norma Finanziaria

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera m), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137)

Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali)

Considerato quanto segue:

1. La Toscana durante il Risorgimento ha svolto un ruolo centrale nel processo di formazione dello stato unitario contribuendo in modo determinante al raggiungimento dell'Unità d'Italia sia dal punto di vista culturale, con il grande apporto fornito alla creazione di una vera e

propria coscienza nazionale, sia dal punto di vista del più concreto contributo dato al conseguimento dell'unità politica statale;

2. La Regione Toscana persegue tra le finalità principali previste dallo Statuto la tutela e la valorizzazione del proprio patrimonio storico e coltiva da sempre la memoria della sua storia al fine di diffondere il patrimonio di valori civili e spirituali che rappresentano la sua originale identità;
3. In attuazione delle sopracitate finalità statutarie e al fine di riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana nel processo di unificazione nazionale, si ritiene opportuno introdurre nell'ordinamento regionale una specifica normativa che persegua tali finalità attraverso il sostegno a specifici interventi realizzati dagli enti locali, dagli enti pubblici, dai soggetti privati senza scopo di lucro e, in particolari occasioni, dalla Regione stessa;
4. Per una corretta definizione degli interventi si rende necessario procedere preliminarmente, anche con l'apporto di studiosi esperti della materia, all'individuazione degli avvenimenti storici più rilevanti accaduti nei confini regionali durante il periodo risorgimentale;
5. Al fine di garantire una complessiva programmazione in materia di attività culturali è opportuno prevedere che gli interventi definiti dalla presente legge trovino collocazione all'interno del Piano della cultura di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2010;

Approva la presente legge

#### Art. 1 Finalità e oggetto

1. La Regione in armonia con le proprie finalità statutarie riconosce e valorizza il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana nel periodo risorgimentale ai fini del conseguimento dell'unità nazionale sostenendo interventi finalizzati a promuovere:
  - a) lo studio, la ricerca, la conoscenza, e la divulgazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale;
  - b) la valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio regionale riferibile agli avvenimenti di cui alla lettera a).

#### Art. 2 Definizioni

1. Ai fini della presente legge sono avvenimenti storici della Toscana risorgimentale i fatti accaduti all'interno dei confini regionali durante il periodo compreso tra il 1815 ed il 1871 ed individuati ai sensi dell'articolo 3.
2. Per patrimonio culturale si assume la definizione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 legge 6 luglio 2002, n. 137).

### Art. 3

#### Individuazione degli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale

1. La Giunta regionale con deliberazione da approvarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione di quattro docenti universitari esperti di storia del Risorgimento, sentita la commissione consiliare competente, individua gli avvenimenti storici della Toscana risorgimentale considerati come rilevanti ai fini della definizione degli interventi di cui all'articolo 4.

### Art. 4

#### Tipologia degli interventi

1. La Regione persegue le finalità della presente legge attraverso l'erogazione di contributi ai soggetti di cui all'articolo 5 per la realizzazione di interventi finalizzati a sostenere:
  - a) specifici progetti di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici;
  - b) progetti di studio, di ricerca e di divulgazione degli avvenimenti della toscana risorgimentale nonché di sostegno alla pubblicazione di volumi e saggi scientifici;
  - c) progetti di valorizzazione e incentivazione del turismo culturale attraverso l'organizzazione e la pianificazione di manifestazioni, mostre, convegni, itinerari e visite guidate;
  - d) la promozione e la realizzazione di specifici progetti educativi e didattici per le scuole.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono previsti all'interno del piano della cultura di cui all'articolo 4 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e sono riconducibili esclusivamente agli avvenimenti storici individuati ai sensi dell'articolo 3.
3. Hanno priorità di finanziamento i progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 5.
4. Gli interventi sono attivati nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

### Art. 5

#### Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono beneficiari dei contributi di cui all'articolo 4 gli enti locali, gli altri enti pubblici con una stabile organizzazione operativa in Toscana, ed i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) abbiano una stabile organizzazione operativa in Toscana;
  - b) abbiano previsto nel loro statuto o nell'atto costitutivo le finalità di promozione e valorizzazione dei valori risorgimentali;
  - c) svolgano la loro attività nelle materie cui alla presente legge in modo continuativo e documentabile da almeno cinque anni.

Art. 6  
Controllo e revoca dei contributi

1. Le strutture individuate dal piano della cultura quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi ivi previsti, sono deputate al controllo sulla corretta gestione degli stessi da parte dei beneficiari, secondo le modalità definite dal piano stesso.
2. Costituiscono causa di revoca dei benefici:
  - a) la mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
  - b) la destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
  - c) la perdita dei requisiti di cui all'articolo 5 nel periodo intercorrente tra il riconoscimento del beneficio e la sua completa erogazione;
  - d) il mancato, totale o parziale, adempimento degli obblighi assunti dal beneficiario.

Art. 7  
Interventi diretti della Regione

1. Il piano della cultura in occasione di particolari ricorrenze e celebrazioni, o qualora ne ravvisi l'opportunità, può prevedere che gli interventi di cui alla presente legge siano realizzati direttamente dalla Regione in modo autonomo o in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 5.

Art. 8  
Modifiche all'art. 4 della l.r. 21/2010

1. Dopo la lettera n bis) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 21/2010 è inserita la seguente:  
“n ter) la determinazione degli interventi di cui agli articoli 4 e 7 della l.r. ...”

Art. 9  
Norma finanziaria

1. Le risorse destinate all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, sono definite, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, dal piano della cultura di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2010.

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Durante il periodo risorgimentale, ed in particolare a partire dalla nascita dell'Antologia di Gian Pietro Vieusseux (1821) fino al trasferimento della capitale da Firenze a Roma nel 1871, la Toscana ha svolto un ruolo fondamentale nel processo di formazione dello stato unitario sia dal punto vista culturale, con l'importantissimo contributo dato alla formazione di una vera e propria coscienza nazionale, sia per ciò che concerne il contributo concreto dato al raggiungimento dell'unità politica statale. Relativamente al primo aspetto non si può non ricordare l'importanza avuta dagli scritti comparsi nell'Antologia e successivamente nell'editoria fiorentina (Le Monnier, Barbera, etc.), il ruolo del dibattito sulla lingua e, collegato ad esso, l'importanza del dibattito su Dante come "padre della nazione" ed identificato quindi come il precursore dell'unità nazionale e della stessa moderna civiltà europea. Anche in merito al secondo aspetto, in modo certamente non esaustivo, non si possono non citare quali elementi che hanno contribuito in modo determinante al conseguimento dell'Unità d'Italia: l'importanza del legame organico avuto da Garibaldi con il territorio toscano, la resistenza di Livorno del 10 e 11 maggio 1849 contro l'esercito austriaco e modenese, il contributo dei volontari toscani nella resistenza contro gli austriaci a Curtatone e Montanara e nella spedizione dei Mille, il peso della "rivoluzione pacifica" del 27 aprile 1859, nonché il ruolo esercitato da Firenze capitale nell'avviare compiutamente il processo di unificazione e la spiemontesizzazione del Paese.

Con la presente proposta di legge si mira dunque a riconoscere ed a valorizzare questo ruolo, già al centro di un'attenta riflessione avvenuta in occasione della Festa della Toscana del 2010, attraverso l'introduzione nell'ordinamento regionale di un'apposita normativa con la quale si prevede la possibilità, previa individuazione degli avvenimenti storici più importanti avvenuti in Toscana durante il Risorgimento, di concedere contributi agli enti locali, agli altri enti pubblici e ai soggetti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di specifici interventi che saranno concretamente individuati all'interno dello strumento di programmazione regionale in materia di cultura (Piano della cultura ex art. 4 l.r. 21/2010).

Di seguito si espone in dettaglio il contenuto dell'intero articolato.

All'**articolo 1** vengono definite le finalità e l'oggetto della proposta di legge ovvero riconoscere e valorizzare il fondamentale ruolo svolto dalla Toscana durante il Risorgimento per il raggiungimento dell'unità nazionale attraverso il sostegno a specifici interventi finalizzati a promuovere lo studio, la ricerca, la conoscenza e la divulgazione degli avvenimenti storici di rilievo accaduti nel territorio regionale nel periodo risorgimentale nonché la valorizzazione del patrimonio culturale ad essi riferibile.

L'**articolo 2** definisce gli "avvenimenti storici della Toscana risorgimentale" quali quelli accaduti nei confini regionali tra il 1815 ed il 1871 ed individuati con le modalità specificate all'articolo 3 della proposta di legge. Specifica inoltre che per patrimonio culturale si assume la definizione

presente all'articolo 2 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) facendo proprie le definizioni di beni culturali e di beni paesaggistici ivi contenute.

L'**articolo 3** disciplina le modalità con le quali si procede all'individuazione degli "avvenimenti storici della Toscana risorgimentale" stabilendo che essi siano individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione (da approvarsi entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge) avvalendosi della collaborazione di quattro docenti universitari esperti di Storia del Risorgimento e sentita la commissione consiliare competente. Tale individuazione costituisce la base di riferimento per ogni tipo di intervento previsto nella presente proposta di legge.

Nell'**articolo 4**, al comma 1, vengono delineate le diverse tipologie di interventi per i quali la Regione concede i contributi. Al comma 2 viene invece specificato che gli interventi sono previsti all'interno del Piano della cultura e che devono essere riconducibili esclusivamente agli avvenimenti storici individuati con la delibera citata in precedenza di cui all'articolo 3. Il comma 3 specifica che è assicurata priorità di finanziamento ai progetti presentati dagli enti locali in collaborazione con i soggetti pubblici o privati indicati nell'articolo 5.

L'**articolo 5** identifica i soggetti beneficiari dei contributi ed i relativi requisiti. I beneficiari sono gli enti locali, gli altri enti pubblici con una stabile organizzazione operativa in Toscana ed i soggetti privati senza scopo di lucro in possesso dei seguenti requisiti: 1) stabile organizzazione operativa in Toscana; 2) previsione nel loro statuto o nell'atto costitutivo delle finalità di promozione e valorizzazione dei valori risorgimentali; 3) svolgimento della propria attività nelle materie di cui alla presente proposta di legge in modo documentabile da almeno cinque anni.

L'**articolo 6** disciplina il controllo e la revoca dei contributi prevedendo che il controllo sul rispetto dei requisiti sia fatto dalle strutture individuate dal Piano della cultura quali soggetti gestori delle procedure per la realizzazione degli interventi.

Con l'**articolo 7** si prevede che il Piano della cultura in occasione di particolari ricorrenze o celebrazioni possa prevedere che gli interventi previsti nella presente proposta di legge possono anche essere realizzati direttamente dalla Regione in modo autonomo o in collaborazione con i soggetti beneficiari individuati all'articolo 5.

L'**articolo 8** contiene la modifica all'articolo 4 della legge regionale 21/2010 (Testo unico in materia di beni, istituti e attività culturali) al fine di inserire, tra i contenuti del Piano della cultura, anche la determinazione degli interventi previsti nella presente proposta di legge.

L'**articolo 9**, relativo alla norma finanziaria, stabilisce che le risorse destinate all'attuazione degli interventi sono definite dallo strumento di programmazione in coerenza con gli stanziamenti di bilancio.

**RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA**  
(Articolo 7 l.r. 55/2008, articolo 119 Reg. interno)

**1) Tipologia della proposta di legge**

*Indicare con una crocetta la categoria cui appartiene la proposta di legge:*

- a) determina gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, definendo le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità (**art. 10, comma 1, lett. a) L.R. 36/2001**)
- b) stabilisce direttamente l'ammontare della spesa da destinare a un certo intervento, previa disciplina dei profili di cui alla precedente lettera a), ovvero previo richiamo della disciplina di tali profili già prevista da altre leggi (**art. 10, comma 1, lett. b) L.R. 36/2001**)
- c) definisce l'attività e gli interventi regionali in modo tale da predeterminare indirettamente l'ammontare dei relativi stanziamenti, attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa (**art. 10, comma 1, lett. c) L.R. 36/2001**)
- d) varia il gettito delle entrate (**art. 11, comma 1, e art. 12, comma 1, L.R. 36/2001**)

**2) Oneri previsti: Nessun onere previsto**

- Spesa annua a regime: determinata, in coerenza con gli stanziamenti di Bilancio, dal Piano della Cultura di cui all'art. 4, l.r. 21/2010
- oneri di gestione: nessun onere di gestione aggiuntivo rispetto a quelli in essere per la gestione da parte degli uffici degli adempimenti amministrativi connessi.

**3) Quantificazione dei costi:**

*(riportare i dati e gli elementi in base ai quali è stato quantificato l'intervento, oppure le fonti e/o i riferimenti presso i quali è possibile reperirli o analizzarli con più profondità)*

La quantificazione dei costi, in coerenza con gli stanziamenti di bilancio, è rimessa allo strumento di programmazione di cui all'art. 4 l.r. 21/2010.

Il/I proponente/i: